



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

*Nove*  
Centro di Antica  
Tradizione Ceramica

# DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO MINORE SPERIMENTALE SETTIMANALE IN PIAZZA DELLA CERAMICA

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 07 APRILE 2016.



## **Art. 1 – Oggetto.**

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione in via sperimentale e lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del mercato minore settimanale del solo settore alimentare in Piazza della Ceramica: su suolo pubblico all'aperto sul senso di marcia antistante ai negozi siti a lato sinistro della piazza stessa.

## **Art. 2 – Giornata e orari di svolgimento del mercato.**

1. Il mercato si effettua con cadenza settimanale per tutta la durata della sperimentazione rispettivamente nella giornata di mercoledì, con i seguenti orari:
  - Accesso degli operatori all'area mercatale: a partire dalle ore 7.00;
  - Apertura al pubblico e vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
  - Sgombero dell'area: entro e non oltre le ore 14,00;
  - Eventuali operazioni di pulizia: dalla chiusura del mercato fino alle ore 14,30.
2. L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 7.00 alle ore 14.30.
3. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo, la suddetta attività potrà essere anticipata, posticipata o effettuata nella medesima giornata festiva, come previsto dal calendario di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge Regionale n. 10/2001; le otto giornate di deroga di cui al presente punto possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 e all'art. 3 della L.R. n. 10/2001, nonché gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

## **Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato sperimentale.**

1. L'area del mercato è quella configurante nella planimetria particolareggiata allegata alle presenti disposizioni, nella quale si evidenziano:  
Ubicazione: Piazza della Ceramica sul senso di marcia antistante ai negozi siti a lato sinistro della piazza stessa (area pubblica);  
Giornata di svolgimento: mercoledì mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.30;  
Posteggi totali: 6



Sup. tot. posteggi: 210,00 mq.

Sup. tot. mercato: 210,00 mq. circa

Suddivisione posteggi con specifica tipologia / merceologica:

<i>Quantità</i>	<i>Settore di Appartenenza</i>	<i>Dimensioni Piazzola (in metri)</i>	<i>Specifica Tipologica / Merceologica</i>
1	Alimentare	8,00 x 5,00	Prodotti Ittici
1	Alimentare	8,00 x 5,00	Prodotti lattiero / Caseari
1	Alimentare	8,00 x 5,00	Gastronomia
1	Alimentare	8,00 x 5,00	Ortofrutta
1	Imprenditori Agricoli	5,00 x 5,00	Imprenditori Agricoli
1	Alimentare	5,00 x 5,00	Prodotti biologici.

2. Le caratteristiche del mercato sono altresì riportate nella planimetria allegata al presente regolamento, nella quale sono indicati:

- L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

3. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settore di appartenenza diverso da quello previsto per il suddetto mercato.

#### **Art. 4 – modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.**

- I banchi, gli automarket e le attrezzature devono essere collocati esclusivamente nello spazio appositamente segnalato e delimitato dalla planimetria allegata al presente provvedimento.
- Non è premesso occupare passa carrabili od ostruire passaggi pedonali o spazi riservati a particolari categorie di persone ed in ogni caso deve essere garantito il passaggio dei mezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, automezzi delle autorità di pubblica sicurezza ecc.).
- I veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita e/o per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
- In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio mezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area assegnata, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni, lo sgombrò del mercato, e l'accesso dei mezzi di soccorso.



## **Art. 5 -Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.**

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.30 è vietata la circolazione e la sosta, a pena di rimozione forzata, dei veicoli nelle aree destinate a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari che possono transitare entro le ore 9.00 per l'installazione del banco;

## **Art. 6 – Definizione di corrette modalità di vendita.**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e a provvedere allo smaltimento in proprio sia per quelli solidi, sia per quelli umidi.
2. Con l'uso del posteggio l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1,00 metro.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre 50 cm dalla linea verticale del limite del perimetro del posteggio assegnato. L'altezza dal suolo di tali strutture dovrà essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20.
5. Gli assegnatari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
6. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. È comunque fatto divieto di usare impianti e apparecchi sonori nel caso in cui durante lo svolgimento dei mercati si celebrino funzioni religiose.

## **Art. 7 – Funzionamento del mercato.**

1. Il mercato sperimentale in Piazza della Ceramica è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Il Sindaco ha facoltà di far emanare, da parte degli Uffici Comunali competenti, ordini di servizio in ottemperanza alle disposizioni vigenti e agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti dai precedenti articoli.



4. È obbligatoria la presenza degli operatori per la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato.

## **Art. 8 – Richiamo alle norme igienico – sanitarie per la vendita di generi alimentari.**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", nonché dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche ed integrazioni.
3. La vendita di prodotti alimentari deperibili, ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi, dovrà essere effettuata con automezzi attrezzati aventi i requisiti di cui alla succitata Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

## **Art. 9 – Richiamo alle modalità di pagamento dei vari tributi comunali relativi all'attività di commercio su aree pubbliche.**

1. Gli assegnatari dei posteggi temporanei sono assoggettati al pagamento dei tributi sulla base e nelle misure stabilite dalle vigenti norme e/o regolamenti (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste dai vigenti regolamenti e dalle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali.

## **Art. 10 – Domande e criteri per la formazione della graduatoria.**

1. Gli interessati dovranno fare pervenire apposita istanza entro i termini, con le modalità e alle condizioni fissate nell'avviso pubblico disposto dal responsabile del settore Finanziario. L'istanza, oltre ad indicare il settore alimentare, dovrà indicare anche la merceologia prevalente dei generi posti in vendita dall'operatore richiedente.
2. La domanda deve pervenire al Comune esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a) Depositata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune;



- b) Inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - c) Inviata esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata alla casella pec del Comune;
3. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande verrà stilata apposita graduatoria suddivisa per ciascuna tipologia e specializzazione merceologica, sulla base dei sottoelencati criteri di priorità, nell'ordine:
- a) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - b) Ordine cronologico di arrivo della domanda. Per l'attestazione della data di arrivo si rifà riferimento al timbro, numero e data di ricezione, apposto dal servizio protocollo del Comune;
  - c) In caso di parità, si procederà mediante sorteggio.
- La graduatoria verrà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Nove per almeno quindici gironi consecutivi.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non utilizzando il modello predisposto dal Comune (pubblicato sul sito internet) e/o priva dei dati essenziali e dei documenti richiesti nel modello comporterà l'inammissibilità della domanda e l'esclusione della stessa.
5. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 e all'art. 3 della Legge Regionale n. 10/2001, nonché gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
6. Ogni ditta operante nel suddetto mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
7. La partecipazione al mercato sperimentale di Piazza della Ceramica, non costituisce alcun titolo preferenziale e non conferirà agli operatori autorizzati alcuna priorità o anzianità per eventuali assegnazioni in fase di istituzione del mercato in via definitiva.

#### **Art. 11 – Assegnazione posteggi riservati a produttori agricoli.**

- 1. È prevista l'assegnazione di un posteggio alle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni, collocato e dimensionato come da planimetria particolareggiata allegata alle presenti disposizioni.
- 2. L'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli, che potrà avere validità per un periodo inferiore alla sperimentazione secondo la tipologia dei prodotti posti in vendita, è



effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggior anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data con la quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 o alla data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001.

3. Tale posteggio, anche se temporaneamente non assegnato o libero, non può essere assegnato a soggetti diversi dai produttori agricoli.
4. I titolari di posteggi debbono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente della propria azienda.
5. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà chiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
6. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

## **Art. 12 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi all'interno del mercato ai precari.**

1. I concessionari di posteggi collocati all'interno del mercato non presenti entro le ore 08.00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano chiedere la restituzione dei tributi pagati.
2. I posteggi liberi dopo le ore 8.00 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dopo le ore 8.30 da parte del personale del Comune.
3. Gli operatori precari dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A) o B) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi ai precari, l'ufficio competente aggiornerà apposita graduatoria, distinta tra il settore alimentare e imprenditori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "spunta" fin dall'inizio delle operazioni.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
  - a) All'operatore che ha il più alto numero di presenza sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è



presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività.

- b) All'operatore che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte).
- c) In caso di parità, si procederà mediante sorteggio.

Al precario verrà assegnato il posteggio libero a condizione che possieda il settore merceologico affine a quello previsto dalle presenti disposizioni.

- 6. I posteggi riservati ai produttori agricoli, nel caso in cui i titolari siano temporaneamente assenti, possono essere occupati da altri imprenditori agricoli presenti al momento della "spunta" secondo i criteri previsti dall'art. 11. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.
- 7. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi sono tenuti al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico in base alla dimensione del posteggio del precario con le modalità previste dal vigente regolamento e dalle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali.
- 8. Prima dell'assegnazione è fatto assoluto divieto agli operatori di occupare i posteggi temporaneamente liberi mediante il posizionamento di mezzi o qualsiasi attrezzatura di vendita, pena la rimozione forzata.

## **Art. 13 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione.**

- 1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
- 2. Per i mercati annuali il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, anticipati, posticipati e festivi confermati non è conteggiata.
- 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
- 4. Nel caso di proroga della sperimentazione prevista il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione tre mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno tre mesi prima.





5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata all'organo Comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile e acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.
6. L'assegnazione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:
  - a) Accertato e notificato mancato pagamento delle somme dovute per i tributi comunali connessi all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta nei mercati in oggetto. In tal caso la sospensione è pari al periodo di mancato versamento.
  - b) Recidiva per violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Si ha recidiva, allorché ad una prima violazione è connessa una seconda.
  - c) Infrazioni per abbandono rifiuti e mancato rispetto della normativa igienico – sanitaria.

#### **Art. 14 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazione delle concessioni.**

1. Presso l'ufficio commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentari e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle concessioni.
3. Copia della planimetria e delle assegnazioni delle concessioni, è inviata al Servizio Igiene Pubblica dell'Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, competente per territorio.

#### **Art. 15 – Trasferimento temporaneo del mercato.**

1. Il mercato può essere sospeso e/o trasferito, in tutto o in parte (singoli posteggi) per motivi di carattere igienico – sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali, in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee e/o feste paesane o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'art. 28, comma 11, del Decreto Legislativo n. 114/1998, sempreché per lo stesso posteggio, non sia stata presentata domanda di assegnazione.
  - b) Nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal senso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.



3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

## **Art. 16 – Sanzioni.**

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alle presenti disposizioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal succitato Decreto Legislativo e salvo diversa disposizione di Legge, all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

## **Art. 17 – Rinvio a disposizioni di legge.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare quelle di cui alla Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10 e D.G.R.V. 2 agosto 2005 n. 2113.

## **Art. 18 – Disposizioni Finali**

1. In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale di Piazza della Ceramica, prima della scadenza fissata, i partecipanti non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Nove.
2. L'Amministrazione Comunale, al termine del periodo di sperimentazione previsto, si riserva di decidere circa la prosecuzione o meno della sperimentazione o l'eventuale istituzione in via definitiva del mercato.
3. In caso di proroga della sperimentazione continueranno ad attuarsi le presenti disposizioni e saranno confermate le medesime graduatorie per l'assegnazione dei posteggi salvo diverse disposizioni contenute nel provvedimento di proroga.